

N. R.G. 15954/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	presidente
dott. Marco D'Orazi	giudice
dott. Vittorio Serra	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **15954/2020** promossa da:

ARMANDO RAFFAELLI (C.F. RFFRND33R12B007F), con il patrocinio dell'avv. LI CAUSI ELISA, elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI N. 37 BOLOGNA presso il difensore avv. LI CAUSI ELISA

ATTORE/I

contro


ANTONELLA VILLARI (C.F. VLLNNL66A55A944N), con il patrocinio dell'avv. SCARDINO KATIA, elettivamente domiciliato in VIA ORFEO N. 22 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SCARDINO KATIA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 Raffaelli Armando conveniva in giudizio Villari Antonella.

Esponeva l'attore che:

- in data 14.12.2011 Armando Raffaelli aveva ceduto alla Villari, moglie di Andrea Raffaelli, figlio di Armando, l'intera propria partecipazione alla società "MES INVESTIGATIVA SRL" per un valore nominale di Euro 4.900,00, pari al 49% del capitale sociale;
- l'attore aveva effettuato la cessione delle quote con l'unico intento di beneficiare il figlio e non aveva percepito alcun corrispettivo; era stata posta in essere una intestazione fiduciaria di quote in forza della quale il signor Raffaelli "socio dissimulato" cedeva le sue quote alla Villari "socia apparente" con l'obbligo di restituzione delle stesse a semplice richiesta e/o laddove fosse venuto meno l'unico intento per cui l'intestazione veniva effettuata, ossia beneficiare il figlio;
- la medesima operazione era stata effettuata per le quote della MES SECURITY S.R.L (ulteriore società le cui quote erano state cedute da Raffaelli Armando alla Villari con l'intento di beneficiarie il figlio senza alcun corrispettivo);
- la Villari era sempre rimasta estranea alla vita della società;
- successivamente Andrea Raffaelli e la convenuta si erano separati;
- in data 20.2.2018, quando il procedimento di separazione era già incardinato, la Villari aveva ceduto le quote a terzi, incassando la somma di € 24.000,00;
- venuto meno l'intento per cui il negozio fiduciario era stato stipulato, in data 13.12.2019 l'attore aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 24.000,00, senza alcun esito.

Ciò premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni:

"In via principale:



- Accertare e dichiarare la sussistenza di un accordo fiduciario tra le parti in causa avente ad oggetto le quote della MES INVESTIGATIVA SRL;

- Accertare e dichiarare che la signora Villari, quale soggetto formalmente intestatario in via fiduciaria delle quote della Mes Investigativa Srl, di esclusiva spettanza, quale fiduciante ed effettivo avente diritto, del signor Raffaelli, ha illegittimamente ceduto le quote e, dunque, illegittimamente acquisito al proprio patrimonio personale l'importo (Euro 24.000,00) ottenuto dalla cessione e per l'effetto

- Condannare la signora Villari a corrispondere al signor Raffaelli l'importo di euro 24.000,00 a titolo di restituzione dell'importo ottenuto con la cessione delle quote in argomento, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà provata all'esito del giudizio o comunque ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

In via subordinata,

- per il denegato e non creduto caso in cui non fosse ritenuto esistente o valido il rapporto fiduciario in forza del quale il signor Raffaelli domanda la condanna dell'odierna convenuta, accertare e dichiarare che la signora Villari ha conseguito, per tutti i motivi di cui in premessa, un illecito arricchimento con corrispondente depauperamento del signor Raffaelli e, per l'effetto

- Condannare parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 24.000,00 a titolo di indennizzo, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che risulterà provata all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto alla data dell'effettivo saldo; ...”.

II

Si costituiva in giudizio Villari Antonella.

Esponeva la convenuta che:



- la Villari aveva ceduto a terzi una parte delle quote acquistate dal Raffaelli poco dopo (otto giorni dopo) la cessione oggetto di causa; successivamente ne aveva acquistata da terzi un'altra percentuale; infine in data 8.2.2018 aveva ceduto tutte le quote che possedeva (23%) al prezzo di € 24.000,00;
- la cessione era stata effettuata per sistemare ogni rapporto col marito Andrea Raffaelli, col quale si era già aperta la crisi coniugale.

Esponeva poi che:

- il tribunale era incompetente a conoscere della domanda proposta dall'attore, perché l'atto di cessione riservava ogni controversia relativa al contratto alla competenza degli arbitri (art. 8);
- non c'era stato alcun negozio fiduciario;
- se ci fosse stato un negozio fiduciario a beneficio di Andrea Raffaelli, questi avrebbe potuto disporre delle quote come credeva più opportuno; e in effetti era accaduto che le quote erano state utilizzate per regolare i rapporti derivanti dalla separazione; nel verbale di udienza presidenziale del 5.2.2019 il difensore di Andrea Raffaelli aveva appunto dichiarato che *“la ricorrente [la signora Villari] ha percepito circa € 24.000 come liquidazione di quote di una srl del padre del convenuto liquidate in vista della separazione.”*;
- non sussistevano i presupposti dell'arricchimento senza causa, che poteva essere richiesto in via subordinata rispetto all'azione contrattuale, solo se l'azione contrattuale era carente *ab origine* e non se risultava infondata per insufficienza delle prove offerte.


Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:

“In via preliminare:

accertata la operatività della clausola compromissoria indicata al punto sub 8) dell'atto di cessione di partecipazione di quote stipulato avanti al Notaio Dott. Tradii in data 14/12/2011, dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento e per l'effetto

condannare parte attrice ex art. 96, terzo comma c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, in quanto questi avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, secondo i requisiti soggettivi di cui all'art. 96 c.p.c.





Nel merito:

In via principale

Respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto ed in specifico:

-previo accertamento della inesistenza del contratto fiduciario e della legittimità della cessione di quote intervenuta tra le parti in data 14/12/2011 per le ragioni esposte in narrativa, **respingere** la domanda di restituzione delle somme richieste da parte attrice;

- previo accertamento della mancanza di presupposti dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., **respingere** la domanda di condanna di indennizzo delle somme richieste nei confronti di parte convenuta;

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse provato il pactum fiduciae tra le parti, ritenere la somma di € 24.000,00, corrisposta da Raffaelli Andrea quale corrispettivo concordato con Villari Antonella per la composizione della crisi coniugale e scioglimento della comunione ordinaria dei beni e dei rapporti lavorativi intercorsi, in vista della separazione giudiziale.”.

III

La causa, respinte le richieste di prove orali, era posta in decisione all'udienza del 21.7.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri non può essere accolta.


La clausola compromissoria è inserita nel contratto di cessione delle quote e ad esso espressamente si riferisce.

Non vi è ragione di estenderne l'efficacia al distinto patto fiduciario.

II. Non vi è prova del patto fiduciario allegato dall'attore.

Il patto, per quanto si desume dalle allegazioni contestuale alla cessione, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2722 e 2729 c.c. e non può essere provato per testi e per presunzioni.





Secondo la giurisprudenza,

“In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli [artt. 2721 e ss. c.c.](#) soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento....” (Cass. 7179/2022).

Nella medesima sentenza si legge, in motivazione, che *“i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'[art. 2722 c.c.](#), in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti...”*.

Nel caso in esame è chiaro che l'allegato accordo fiduciario, che dovrebbe impedire il libero trasferimento delle cose compravendute e obbligare l'acquirente alla retrocessione del bene a semplice richiesta del cedente, modifica (restringendolo) il contenuto del contratto di cessione, che tali limiti non contiene.

Ne segue che, esclusa la possibilità di ricorrere alla prova per presunzioni, l'esistenza dell'accordo rimane indimostrata e ciò a prescindere dalla valutazione delle circostanze di fatto della vicenda, che hanno in effetti visto Andrea Raffaelli, a cui beneficio doveva andare il patto fiduciario, far uso della liquidazione delle quote in conformità a tale scopo e cioè per regolare i rapporti patrimoniali nascenti dalla separazione coniugale.

III. Non sussistono i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa.



Dal contratto di cessione delle quote risulta che il prezzo è stato saldato e la quietanza inserita nel contratto fa piena prova tra le parti.

Nessun ingiustificato arricchimento è dunque avvenuto a vantaggio della Villari, che ha pagato ciò che ha ricevuto.

IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 3545,00 per compensi professionali (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1120,00 per la fase istruttoria, € 810,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

P.Q.M.

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra

Raffaelli Armando

contro

Villari Antonella

così provvede:

- respinge le domande proposte da Raffaelli Armando;
- dichiara tenuto e condanna Raffaelli Armando al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3545,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 28.6.2023

l'estensore

dott. Vittorio Serra

il presidente

dott. Michele Guernelli

